

COMUNE DI PRAROSTINO  
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA

Reg.Gen. N.115

Data: 22/04/2024

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORPO VOLONTARI A.I.B. SQUADRA DI PRAROSTINO PER LA "FESTA DEGLI ALBERI" - Assunzione impegno di spesa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 14 in data 30.12.2022 di nomina del Responsabile dell'area amministrativa, economico-finanziaria;

Vista la deliberazione della giunta n. 1 del 16.01.2024, immediatamente eseguibile, di nomina del Responsabile dell'area tecnica, tecnico-manutentiva;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n.87 del 14.11.2023, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- n.88 del 14.11.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio 2024/2026;

Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.51 del 23.12.2023, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUPS 2024/2026;
- n.52 del 23.12.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio 2024/2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 16.01.2024, immediatamente eseguibile, di assegnazione PEG a seguito di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;

Premesso che in data 08.04.2024 è pervenuta richiesta da parte del Corpo volontari A.I.B. Squadra di Prarostino di corrispondere un contributo economico di € 600,00 per la "Festa degli Alberi" che si terrà in data 23 maggio 2024 a Prarostino a copertura delle spese da sostenersi per il materiale didattico e per l'intrattenimento nonché per il materiale di consumo ed il pranzo al sacco, oltre alla richiesta di dare la disponibilità del servizio scuolabus per il trasporto degli alunni presso il bosco didattico e della pista coperta, da utilizzarsi in caso di maltempo. Tale festa è rivolta agli alunni della scuola primaria di Prarostino.

Tenuto presente che

- a norma dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000 spettano ai comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- a norma dell'art. 118 della Costituzione e dello Statuto Comunale (capo I) il Comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà;

Visto l'art. 3 dello Statuto comunale, rubricato "finalità" che stabilisce:

- al suo comma 2, che il Comune "cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico, ispirandosi ai principi di libertà e dignità della persona";

- al suo comma 7, che il Comune *“attuа tutte le misure necessarie per migliorare la qualità della vita dei cittadini mediante interventi coordinati in campo sociale, culturale, artistico, della pratica sportiva, dell'arredo urbano e della valorizzazione delle zone agricole, boschive, fluviali”*;

Visto e richiamato altresì l'art. 5 dello Statuto comunale rubricato *“promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero”* che stabilisce *“il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce la istituzione di enti, organismi ed associazioni e concede agli stessi contributi per la realizzazione di specifiche attività rientranti nelle finalità previste dal comma 1”*;

Visto e richiamato il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici che stabilisce che *“Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni e iniziative a cui ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.*

*Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni. La concessione temporanea di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale per la realizzazione di iniziative ed attività è subordinata alla preventiva verifica dell'agibilità dei locali. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente articolo, in mancanza delle quali la concessione non è valida. In tali ipotesi trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni dei vigenti regolamenti disciplinanti l'uso dei beni di proprietà comunale.*

*Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito di accertamenti, prevederne la revoca.*

*Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.*

*La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato”.*

Preso atto che ai sensi del regolamento in ultimo citato:

- l'art. 4 consente l'erogazione di contributi e vantaggi economici di qualunque genere in favore di associazioni non riconosciute, organizzazioni di volontariato e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;

- l'art. 6 comma 1 alla lett. A) individua tra i settori di intervento per i quali l'amministrazione può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, il settore scolastico-educativo e culturale, alla lett. B) individua tra i settori di intervento per i quali l'amministrazione può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, il settore assistenziale e attività sociali di volontariato, mentre alla lett. D) individua tra i settori di intervento per i quali l'amministrazione può concedere finanziamenti e benefici economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, il settore attività sportive e ricreative;

- l'art 7.3 stabilisce che la liquidazione del contributo avviene con successiva determina del Responsabile del Servizio Finanziario, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione, salva la possibilità di concedere un'anticipazione da approvarsi a mezzo di delibera di giunta;

Considerato altresì che il Corpo volontari A.I.B. Squadra di Prarostino è iscritto all'Albo delle Associazioni del Comune di Prarostino;

Dato atto inoltre che:

- come precisato anche dalla giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, Sez. Reg. Piemonte n. 379 del 7/11/2013 non rientrano nel divieto di cui all'art. art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 *“le associazioni che svolgano attività in favore della cittadinanza”*;

- la deliberazione n. 11/2011 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Liguria nella quale si afferma che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell’Ente mentre sono tutt’ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica, che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;
- la deliberazione n. 18/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Emilia–Romagna precisa che si devono intendere precluse le spese di vera e propria sponsorizzazione, quelle cioè *“derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l’immagine o la notorietà dello sponsor”*;
- la deliberazione n. 37/2011 con cui la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte chiarisce che *“devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazione, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune e volte nell’interesse della collettività”*;
- l’interpretazione normativa dominante in giurisprudenza e dottrina, ispirata dalla Corte di Cassazione – Sezione III – con la sentenza n. 5086 del 21 maggio 1998, secondo la quale le spese per contributi che non hanno lo scopo di promuovere l’immagine dell’Ente locale bensì esclusivamente quella, come sopra motivatamente espresso, di sostenere un’attività meritevole di supporto e promozione sul territorio non costituiscono sponsorizzazioni né spese di pubblicità o rappresentanza, e pertanto non sono vietate dall’art. 6, comma 9, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, né sono quantitativamente limitate dal comma 8 della stessa norma sopra citata;

Visti:

- l’art. 4, comma 6, del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;
- l’art. 6, commi 8 e 9, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- gli artt. 12, 48, 49 e 97 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che con deliberazione di giunta comunale n. 29 del 16.04.2024, immediatamente eseguibile, è stato concesso un contributo di € 250,00 a favore dell’associazione indicata in premessa e per le motivazioni sopra riportate, ai sensi dell’art. 7.3 del Regolamento menzionato in premessa;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere ad impegnare la spesa di € 250,00 sul cap.2079 – missione 07 – programma 01 – titolo 1° del bilancio 2024/2026, dando atto che il contributo potrà essere liquidato e pagato previa presentazione di regolare rendicontazione;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

- Di impegnare la somma di € 250,00 a favore del Corpo volontari A.I.B. Squadra di Prarostino per la "Festa degli Alberi" che si terrà in data 23 maggio 2024 a Prarostino a copertura delle spese da sostenersi per il materiale didattico e per l'intrattenimento nonché per il materiale di consumo ed il pranzo al sacco, oltre alla richiesta di dare la disponibilità del servizio scuolabus per il trasporto degli alunni presso il bosco didattico e della pista coperta, da utilizzarsi in caso di maltempo. Tale festa è rivolta agli alunni della scuola primaria di Prarostino;
- Di dare atto che la somma di € 250,00 trova copertura sul cap.2079 – missione 07 – programma 01 – titolo 1° del bilancio 2024/2026;
- Di dare atto che la liquidazione ed il pagamento del contributo avverrà a seguito di presentazione di regolare rendicontazione della spesa sostenuta.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line mediante avviso, per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal responsabile del servizio finanziario.

A norma dell'art. 5 della legge n.241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA, ECONOMICO-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Area Amministrativa, economico-finanziaria  
F.to: BRAVI Isabella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA  
SERVIZIO FINANZIARIO  
IL RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del t.u. 267/2000 e che è stato assunto impegno di spesa nel seguente modo:

Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Stanz.	Già Impegnato	Importo €
2024	159	07011	2690	2079	99	1.000,00	300,00	250,00

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i., si attesta inoltre che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Prarostino, lì 22.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Area amministrativa, economico-finanziaria  
F.to: BRAVI Isabella

Il presente atto è in pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune come disposto dall'art. 32 comma 5 della legge 69/2009 e nella forma così come stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7/2011 recante quale oggetto "Approvazione "REGOLE TECNICHE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO INFORMATICO".

Prarostino, lì 23/04/2024

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to:Dr. Maurizio ABBATE